

TRIBUNALE FEDERALE

Proc. n. 0001/2022 FISI

Il Tribunale Federale composto da

Avv. Rodolfo SENES

- Presidente

Avv. Enrico MEDICI

- Componente

Avv. Sabina Maria Vittoria MANTOVANI - Componente

ha pronunciato la seguente

DECISIONE

nel procedimento n. 0001/2022 FISI nei confronti di

tesserato FISI -

Cod. Tessera n.

SVOLGIMENTO DEL PROCEDIMENTO

Con atto datato 22/04/2022 il Procuratore Federale avv. Stefania Cappa unitamente al sostituto Procuratore Federale avv. Gabriele Pezzano nel procedimento n. 0001/FISI/2022 deferiva il tesserato FISI Cod. Tessera n. testualmente per la "violazione dell'art. 2 Codice di Comportamento Sportivo Coni, articolo 6 comma 3 dello Statuto Federale FISI: per avere, in data compresa tra il 25 ed il 29 ottobre 2021, a Bormio ed al Passo dello Stelvio, tenuto condotte integranti le molestie sessuali nei confronti delle tesserate

ed in particolare rivolgendo loro frasi volgari ed inopportune, promettendo l'eliminazione di inesistenti voti negativi in cambio del loro favore, toccandole fisicamente in modalità non connesse allo svolgimento del proprio compito di istruttore, chiedendo loro esplicitamente di consumare con lui atti sessuali; con l'aggravante di cui all'art. 58 comma 1 lettera a) per avere agito con abuso dei poteri o violazione dei doveri derivanti o conseguenti dall'esercizio di funzioni proprie del colpevole, con riferimento al ruolo di istruttore nell'ambito del corso citato; nonché l'aggravante di cui all'art. 58 comma 1 lettera j per avere agito per motivi abietti o futili. Fatti commessi a Bormio ed al Passo dello Stelvio in data compresa tra il 25 ed il 29 ottobre 2021".

Il Presidente del Tribunale, ricevuto l'atto di deferimento, nei termini regolamentari fissava una prima udienza il 25 maggio 2022.

Con memoria datata 19 maggio 2022 la Procura chiedeva *inter alia* ed in via preliminare di disporre la modifica dell'incolpazione per correzione dell'errore materiale in relazione all'ultimo periodo "Fatti commessi a Bormio ed al Passo dello Stelvio in data compresa tra il 25 ed il 29 ottobre 2021" con la frase "Fatti commessi a Bormio ed al Passo dello Stelvio in data prossima al 25-29 ottobre".

All'udienza del 25 maggio comparivano il Procuratore Federale avv. Stefania Cappa, il difensore del deferito avv. ed il tesserato sig.

La Procura insisteva per la modifica dell'imputazione nei termini prospettati nella memoria datata 19 maggio 2022.



Il difensore dell'incolpato si opponeva alla modifica del capo di incolpazione in quanto, a suo dire, incidente sulla contestualizzazione temporale della contestazione.

Il Tribunale sul punto decideva testualmente *"...la modifica del capo di incolpazione non comporta alcuna significativa modifica della contestazione, la quale resta immutata nei suoi tratti essenziali non incidendo sulla possibilità di individuazione del fatto da parte dell'incolpato e sul conseguente esercizio del diritto di difesa"* procedendo alla modifica dell'incolpazione così come richiesto dalla Procura Federale.

Il difensore dell'incolpato non richiedeva termine a difesa. Il Tribunale in via istruttoria ammetteva le prove richieste e ritenendolo necessario ai fini della decisione, ai sensi dell'art. 39 c.1 C.G.S. FIS, disponeva l'assunzione d'ufficio delle testimonianze di

. Rinviava anche per l'escussione del teste a

difesa sig. all'udienza del 20 giugno 2022.

A detta udienza venivano sentiti i testi sopra indicati, il
la Procura Federale ed il difensore dell'incolpato avv.

rilasciava spontanee dichiarazioni;
discutevano la causa rassegnando le

conclusioni nei termini che seguono:

La Procura Federale insisteva per l'accoglimento della sanzione della radiazione;

La difesa di chiedeva in via principale il proscioglimento dell'incolpato; in
subordine chiedeva l'applicazione della sanzione disciplinare minima.

Il Tribunale si ritirava in Camera di Consiglio ed all'esito dava lettura del dispositivo.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Preliminarmente si sottolinea che i fatti oggetto di contestazione al e che dovranno
valutarsi da codesto Tribunale sono unicamente i *"Fatti commessi a Bormio ed al Passo dello Stelvio
in data prossima al 25-29 ottobre 2021"*.

Sempre in via preliminare, si ritiene utile evidenziare che il teste a difesa sig. è stato,
in sede di indagini, ritenuto attendibile dalla stessa Procura che a pagina 3 dell'atto di incolpazione
del 19 aprile 2022 ha ritenuto che l'episodio così come raccontato dalla secondo cui durante
un trasferimento in pulmino insieme al ed al il primo l'avrebbe spinta contro
il sedile, messo una mano in mezzo alle gambe nella zona inguinale e avrebbe tentato di aprirle i
pantaloni contro la sua volontà, ha testualmente deciso che *"Tenuto conto che tale episodio non
possa ritenersi adeguatamente provato, in considerazione delle dichiarazioni rese dal tesserato
il quale riferiva di non essersi accorto di nulla in relazione alla movimentata scena
poc'anzi descritta e che pertanto la prova di tale condotta appare inidonea ed insufficiente a
sostenere un'eventuale accusa in giudizio"*.

Infine sempre in via preliminare si osserva che il sig. ha riconosciuto il verbale, agli atti
non firmato, redatto in seguito alla riunione tenutasi alla presenza delle ragazze

dello stesso della segretaria del C.F.P, del Presidente del Collegio Maestri Sci
e di un membro dello stesso Collegio.

Passando ad esaminare le singole posizioni:

ha dichiarato che il durante il modulo di ottobre le avrebbe toccato il
gluteo sinistro mentre le stava facendo vedere un movimento di avanzamento del bacino, e che tale

situazione l'aveva "infastidita".

A specifica domanda rispondeva che per quanto la riguardava non ci furono ulteriori episodi. Specificava che all'epoca dei fatti il era un suo insegnante.

..... ha dichiarato che ha incontrato il durante il modulo di ottobre e che non era il suo insegnante. Ha riferito di essersi imbattuta nel una sera a Bormio, dove insieme ai suoi compagni, si era recata dapprima in un locale e poi alla chiusura in un altro locale chiamato Shangrillà. In tale occasione il l'avrebbe tirata a sé con forza per le braccia ma che era riuscita a liberarsi dalla presa. La riferisce poi che durante la serata il avrebbe insistito nel voler appartarsi con lei sui divanetti presenti nel locale. Inoltre sempre la dichiara di aver visto il tenere i medesimi comportamenti con obbligandola a sedersi sulle sue ginocchia. La teste riferisce altresì che avrebbe visto il seguire la in bagno e che quest'ultima sarebbe riuscita a sfuggirgli chiudendosi all'interno. Sempre la racconta dell'episodio del pulmino estraneo all'inculpazione (nella parte in via preliminare della presente decisione descritto più minuziosamente) per decisione della Procura Federale. La riferisce poi alcuni episodi avvenuti a fine novembre al Bar La Rasega. In tale occasione il di aver visto sul registro una insufficienza grave e che qualora si fossero mostrate disponibili (sessualmente) con lui, l'insufficienza sarebbe sparita. Inoltre la specifica che il le avrebbe chiesto di seguirlo in bagno mentre urinava. dichiara di essere consapevole che non vi fosse alcun registro.

..... racconta di uno sgradevole episodio avvenuto a luglio (fuori dal capo di inculpazione). Riferisce altresì che durante il modulo di ottobre durante una lezione di sci il le avrebbe chiesto se fosse fidanzata e quanti anni avesse. Medesime domande furono rivolte sempre dal anche alla Sempre la dichiara che l'unica volta che il le avrebbe corretto la postura nello sciare, le avrebbe toccato le natiche. Riferisce altresì che sulle piste, durante la lezione, le avrebbe chiesto "ti piace stare a novanta?" e che la sera "avrebbe voluto vedermi ubriaca" specificando "così vieni a letto con me e ti faccio vedere le stelle". La ha altresì dichiarato che quando il le ha toccato la natica ha percepito la mano dell'istruttore come non consona al contesto, in quanto nella sua precedente esperienza sciistica le era già capitato di essere corretta rispetto a tale postura, ma l'insegnante le aveva messo entrambe le mani sui fianchi (e non sulle natiche). Sempre la riferisce che anche durante le lezioni di teoria del pomeriggio, il le avrebbe rivolto battute a sfondo sessuale.

..... racconta inoltre che durante il modulo di ottobre, una sera ad un bar di Bormio, mentre era appoggiata al bancone, il avrebbe iniziato a "strusciarsi" su di lei, e le avrebbe chiesto di seguirlo al bar. Sempre nella medesima sera il l'avrebbe tirata per un braccio per attirarla a sé, ma grazie all'intervento dell'amico insegnante di sci, si sarebbe liberata. La inoltre riferisce che nella medesima sera, alla chiusura del bar, si sarebbe recata insieme ai suoi compagni di corso in un altro pub (B Club), dove avrebbe reincontrato sia il che Il anche in tale occasione avrebbe tentato di farla sedere sulle sue ginocchia e una volta riusciti le avrebbe leccato il viso. La precisa che si sarebbe riuscita a liberare grazie all'aiuto dell'amica Il inoltre le avrebbe detto di aver visto dei quattro sul registro e che solo in cambio di prestazioni sessuali sarebbero stati tolti. La dichiara che credette al fatto che il potesse avere accesso al registro, essendo in quel

α


periodo l'incolpato suo istruttore.

Il teste riferisce di un episodio a lei avvenuto a novembre 2021 al Bar La Rasega. In tale circostanza il teste le si sarebbe avvicinato e le avrebbe detto di aver visto un quattro sul registro specificando che in cambio di prestazioni di natura sessuale avrebbe potuto eliminarlo. Sempre la teste riferisce di non aver dato peso a tale affermazione e che solo una volta appreso ciò che era successo ad altre ragazze, si fosse decisa a esporre i fatti al sig. Inoltre precisa che nel modulo di ottobre il teste non era suo istruttore.

Il teste riferisce di essere stato ad ottobre con la signora una sera a bere un drink a Bormio. Precisa di aver bevuto una bevanda analcolica e di essere sempre stato con il teste, tranne nei momenti in cui entrambi sono andati in bagno. Il teste riferisce poi di essere andato insieme all'incolpato in un altro bar e successivamente in albergo. Il teste racconta che né le allieve né altri istruttori gli abbiano mai confidato alcun episodio sgradevole sull'operato del teste. Dichiarò inoltre che la signora appariva durante il modulo di ottobre tranquilla.

A riscontro della genuinità e della attendibilità delle dichiarazioni delle ragazze la signora ha dichiarato che il 22 novembre 2021, quando era istruttore di sci di fondo e la signora, aveva ricevuto le confidenze di la signora che le aveva riferito di essere stata importunata dal teste con battute a sfondo sessuale che l'avevano infastidita nonché era stata toccata sulle natiche in maniera inopportuna. La signora riferisce altresì che nel caso in cui si debba correggere una postura errata ad un'atleta, la si debba prendere per i fianchi e certamente non sulle natiche (come dichiarato anche dalla signora).

Il teste riferisce che le ragazze erano reticenti a parlare con il teste (coordinatore) in quanto temevano che la cosa "potesse poi avere delle ripercussioni". Più specificatamente la signora racconta che la signora non le ha raccontato nel dettaglio i fatti a lei accaduti in quanto non voleva esporsi "per timore". La signora precisa altresì di non aver avuto notizia che tale titubanza fosse da collegare a minacce o pressioni del teste. Anche l'istruttore la signora riferisce di aver saputo dalle ragazze di comportamenti inopportuni posti in essere dal teste e di aver suggerito alle ragazze di rivolgersi direttamente al coordinatore. Il teste riferisce che le ragazze gli dissero che la sera avevano paura ad uscire perché temevano di incontrare il teste.

Infine il sig. la signora coordinatore del corso B maestri Regione la signora nell'anno 2021/2022 dichiara di essere stato contattato dagli istruttori la signora e la signora che gli riferivano che "alcune ragazze si erano con loro confidate, rappresentando che un istruttore, il sig. la signora aveva tenuto comportamenti inappropriati e contrari al nostro codice deontologico e consistenti in palpeggiamenti, battute a sfondo sessuale e riferendo di aver visto voti negativi nel registro che avrebbe potuto cambiare in cambio di favori a sfondo sessuale".

Il teste conferma l'esistenza di un registro elettronico ove i maestri potevano dare le proprie valutazioni e che gli allievi potevano sì accedere al registro ma non potevano visionare alcune parti specifiche visibili solo al coordinatore ed ai docenti.

Muovendo dalle evidenze istruttorie, con particolare riferimento ai reciproci riscontri dati dai racconti di la signora e la signora, unitamente alla concordanza ed alla omogeneità delle testimonianze rese dalle ragazze in questione, anche con riferimento alle dichiarazioni rese da la signora e la signora nonché dalle dichiarazioni dello stesso teste che ha ammesso di aver espresso



frasi sconvenienti che mal si addicevano al suo ruolo di istruttore, la rilevanza dei fatti oggetto di incolpazione è incontrovertibile.

Alla luce delle risultanze sopra descritte appare provato che la condotta del è in contrasto con i più basilari principi di correttezza e lealtà cui tutti i tesserati devono attenersi, così come codificati nell'art. 2 del Codice di Comportamento Sportivo del CONI nonché lesiva dell'immagine e del decoro della F.I.S.I. Il sistema di regole che ispirano la Carta Olimpica ed il Codice Etico del Comitato Olimpico Internazionale, vincolanti per qualsiasi soggetto appartenente all'ordinamento sportivo internazionale e nazionale, e a cui aderisce la F.I.S.I. attraverso il richiamo contenuto nell'art. 6 del proprio Statuto è stato tradito dal sig. con i comportamenti posti in essere dallo stesso nel modulo di ottobre 2021 (25-29 ottobre). Tali condotte si pongono in palese spregio del necessario rispetto dovuto da un insegnante a giovani donne, per di più allieve e quindi in una posizione di maggiore fragilità.

Con tali comportamenti il sig. ha disatteso i valori di integrità morale, correttezza ed onestà che uno sportivo, più di ogni altro soggetto, dovrebbe avere impressi nel proprio modo di essere e di comportarsi in ogni contesto.

La rilevanza disciplinare dei fatti addebitati al sig. impongono che questi venga ritenuto responsabile e sanzionato.

L'entità della sanzione deve essere proporzionata alla gravità delle violazioni poste in essere. Ritiene il Tribunale che debbano essere concesse le circostanze attenuanti di cui all'art. 60 comma 2 del Regolamento di Giustizia F.I.S.I. in quanto il sig. non ha mai subito un procedimento disciplinare e ha collaborato con gli organi giudicanti confermando di avere espresso frasi sconvenienti (anche nelle dichiarazioni spontanee).

Ritiene il Tribunale che debba ritenuta sussistente, attesa la qualità del di docente a corsi di formazione professionale di natura pubblicistica gestiti dalle singole Regioni italiane, l'aggravante di cui all'art. 58 comma 1 lettera a); di contro il Tribunale ritiene insussistente l'aggravante di cui all'art. 58 comma 1 lettera J) in quanto i motivi abietti o futili sono da considerarsi *in re ipsa* rispetto ai fatti contestati.

In considerazione della gravità e delle circostanze dei fatti, ritenuto di concedere l'attenuante di cui all'art. 60 comma 2 del Regolamento di Giustizia F.I.S.I. con criterio di equivalenza rispetto all'aggravante di cui all'art. 58 comma 1 lettera a), si stima sia equa la sanzione disciplinare della sospensione dell'attività con ritiro temporaneo della tessera per la durata di mesi 8.

Aderendo alla richiesta del Procuratore Federale il Tribunale dispone la trasmissione all'Ufficio della Procura del verbale dell'udienza del 20 giugno 2022 per procedere nei confronti del tesserato

PQM

Il Tribunale, accertata la responsabilità disciplinare del Sig. in relazione ai fatti così come contestati nell'atto di deferimento e successivamente modificati all'udienza del 25/5/2022, ritenuta l'insussistenza dell'aggravante di cui all'art. 58 c. 1 lett. j) del R.G.S. F.I.S.I., concessa l'attenuante di cui all'art. 60 comma 2 con criterio di equivalenza rispetto all'aggravante di cui all'art.

11

 51

58 comma 1 lett. a) del R.G.S. F.I.S.I. applica la sanzione disciplinare della sospensione dell'attività con ritiro temporaneo della tessera per la durata di mesi otto (8) ex art. 55 comma 1 lett. C, d).
Ai fini della pubblicazione e diffusione della presente decisione dispone che vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi dell'incolpato, delle persone offese e dei testimoni, nonché ogni altro riferimento da cui possa desumersene, anche indirettamente, l'identità.
Dispone la trasmissione alla Procura Federale del verbale dell'udienza del 20 giugno 2022 come dalla stessa richiesto per procedere nei confronti del tesserato
Dispone la comunicazione alle parti, agli Organi Federali e al Collegio Maestri di Sci della Regione per quanto di eventuale competenza. Riserva il termine di giorni 10 per il deposito della motivazione della decisione.

Milano, lì 20 giugno 2022

Avv. Rodolfo SENES



Avv. Enrico MEDICI



Avv. Sabina Maria Vittoria MANTOVANI

